

DGR 3077 DD. 15.12.2006

VISTA la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche, con cui è stata disposta la costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche (F.R.I.E.);

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, con il quale sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al F.R.I.E.;

VISTA la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, e, in particolare, l'articolo 9;

PRESO ATTO che attualmente il F.R.I.E. opera:

- come regime di aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale nelle sole aree della regione Friuli Venezia Giulia ammesse ad usufruire della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c, del Trattato CE conformemente alla decisione della Commissione n. 2002/282/CE del 20 settembre 2000 concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87 paragrafo 3 lettera c) del Trattato CE, notificata con il numero C(2000)2752;
- come regime di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese nel resto del territorio regionale;

RILEVATO che il Comitato di Gestione del F.R.I.E., con delibera del 25.1.2002, ha adottato i "Criteri operativi del F.R.I.E.", in conformità alle disposizioni contenute nella delibera C.I.P.E. n. 98/2001 del 15.11.2001 e ai vigenti orientamenti in materia di aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul B.U.R. n. 2 dell'11.01.2006, con il quale è stato approvato il regolamento che fornisce indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI) ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della L.R. 7/2000 ed in conformità della Raccomandazione CE n. 361/2003 (G.U.L. n. 124 del 20.05.2003), recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18.4.2005 (G.U. n. 238 dd. 12.10.2005);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;

RILEVATO che il suddetto regolamento, in quanto esimente dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, offre una

vantaggiosa opportunità di gestione delle opportune misure per l'adeguamento dei regimi di aiuto a finalità regionale esistenti che giungano a scadenza il 31/12/2006, in quanto unica soluzione attualmente in grado di garantire la prosecuzione, senza interruzioni, degli stessi regimi di aiuto;

RILEVATO che il suddetto regolamento non si applica agli aiuti concessi in determinati settori per i quali vigono norme specifiche o nei settori per i quali non sono ammessi aiuti;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, l'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non deve superare il massimale del 7,5% per le medie imprese e del 15% per le piccole imprese;
- ai sensi del Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, l'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non deve superare il massimale del 15% per le grandi imprese, aumentato, ad eccezione degli aiuti concessi a favore dei grandi progetti di investimento e degli aiuti al settore dei trasporti, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, fatta salva la possibilità di deroga a tali intensità massime per gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli;

ATTESO che gli aiuti esentati in virtù del Regolamento n. 1628/2006/CE non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario, nazionale, regionale o locale, né con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 e successive modifiche, concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali stabiliti dal regolamento (CE) n. 70/2001 e dal Regolamento (CE) n. 1628/2006;

PRESO ATTO che gli aiuti concessi, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006, nell'ambito dei regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale sono ammissibili soltanto se, prima dell'avvio dei lavori del progetto, il beneficiario abbia presentato la relativa domanda e, con riferimento a domande presentate dopo il 1° gennaio 2007, l'autorità responsabile della gestione del regime abbia confermato per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfi le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime;

RITENUTO che, al fine di garantire la prosecuzione del regime di aiuti, è necessario provvedere all'adeguamento dello stesso entro la scadenza del 31 dicembre 2006 mediante l'aggiornamento dei Criteri operativi del F.R.I.E, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa Comunitaria vigente ed in particolare del regolamento (CE) N. 70/2001 della

Commissione del 12.01.2001 e del regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24.10.2006 ed in conformità alla nuova Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007 – 2013;

SU proposta dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità;

la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

Al fine di garantire la prosecuzione dell'operatività in ambito regionale del Fondo di rotazione per iniziative economiche, il Comitato di gestione del F.R.I.E. deve provvedere, entro la scadenza del 31 dicembre 2006, ad adottare le opportune misure di adeguamento dei Criteri operativi del F.R.I.E. alla normativa comunitaria vigente e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti alle piccole e medie imprese e, limitatamente alle aree ammesse a usufruire della deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3 lettera c del Trattato, alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale. In particolare, il Comitato di gestione provvederà secondo le seguenti direttive:

1. l'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) non deve superare:
 - il massimale del 7,5% per le medie imprese e del 15% per le piccole imprese (conformemente al regolamento n. 70/2001/CE);
 - per gli aiuti all'investimento iniziale a finalità regionale nelle sole aree della regione Friuli Venezia Giulia ammesse ad usufruire della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c, del Trattato CE conformemente alla Carta degli aiuti a finalità regionale italiana per il periodo 2007-2013, il massimale del 15% per le grandi imprese, aumentato, ad eccezione degli aiuti concessi a favore dei grandi progetti di investimento e degli aiuti al settore dei trasporti, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese (conformemente al regolamento n. 1628/2006/CE);
2. gli aiuti esentati in virtù del Regolamento n. 1628/2006/CE non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario, nazionale, regionale o locale, né con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 e successive modifiche concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto

superiore ai massimali stabiliti dal regolamento (CE) n. 70/2001 e dal Regolamento (CE) n. 1628/2006;

3. il livello degli aiuti è definito in termini di intensità rispetto ai costi di riferimento. Tutte le intensità di aiuto devono essere calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL);
4. il beneficiario deve presentare la domanda prima dell'avvio dei lavori del progetto e, con riferimento a domande presentate dopo il 1° gennaio 2007, il Comitato di gestione, quale autorità responsabile della gestione del regime di aiuto, deve confermare per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime;
5. il Comitato di gestione del F.R.I.E. provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 maggio 1998 n. 9, all'adempimento di tutti gli obblighi di trasparenza e controllo di cui ai regolamenti della Commissione n. 70/2001/CE e n. 1628/2006/CE, con particolare riferimento alla trasmissione, entro venti giorni lavorativi dall'applicazione del regime di aiuto, della sintesi delle informazioni relative al regime stesso ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e alla trasmissione della relazione annuale del regime in oggetto.